

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Vito Scalera	Presidente
dott. Salvatore Russetti	Consigliere
dott. Vittorio Gaeta	Consigliere rel.

N° 453/13 RG
N° 842/13 Sent.
N° 2046/13 Proc.
N° — Rep.

all'esito dell'udienza del 9.7.2013 ha pronunciato nel procedimento camerale n. 453/13
RGVG la seguente

SENTENZA 842/13

sull'appello *ex art. 702-quater c.p.c.* avverso ordinanza *ex artt. 19 co. 9° d.lgs. 150/11 e 35
d.lgs. 25/08*, depositata il 16.1.2013 dal Tribunale di Bari, proposto da:
**Ministero dell'Interno e Commissione Territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Bari** (Avv.ra Distr. Stato)

APPELLANTE

contro

(Burkina Faso)

APPELLATO CONTUMACE

con l'intervento di

Procuratore Generale presso questa Corte (intervenuto con il P.G. dott. M. Piccioli);

FATTO E DIRITTO

Il cittadino burkinabe chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento dello
status di rifugiato, a lui negato con decisione 1.2.2012 della competente Commissione, o in
subordine la protezione sussidiaria oppure umanitaria.

Il Tribunale decise con rito sommario e, in accoglimento parziale della domanda, concesse
la protezione sussidiaria.

Appella tempestivamente il Ministero, chiedendo il rigetto integrale della domanda. Ne
contrasta le conclusioni il P.G.; non si è costituito e va dichiarato contumace.

Alla Commissione territoriale di Bari, raccontò che il 26.6.2008, mentre guidava il

camion della ditta per cui lavorava, aveva investito in prossimità di un incrocio un motociclista, il quale non si era fermato al semaforo rosso ed era morto sul colpo. Lui si era allontanato immediatamente, abbandonando il camion.

In seguito la polizia aveva fatto presente al suo datore di lavoro che non poteva confermare la sua assenza di responsabilità, perché il motociclista era figlio di genitori molto importanti e prepotenti, i quali avevano sequestrato il camion e minacciato di morte per interposta persona l'autista, in seguito provocando per vendetta anche la morte per una "strana malattia" di suo fratello.

Il 27.6.2008 l'appellato era quindi partito per la Costa d'Avorio, rimanendo per due anni. Era poi passato per Mali, Algeria e Libia, dove aveva lavorato per sei mesi. Era infine arrivato a Lampedusa il 14.6.2011.

La Corte non ritiene persuasivo il racconto relativo alla fuga dal Paese di origine, privo di riscontri e di dubbia attendibilità intrinseca.

A suo dire, infatti, avrebbe appreso solo dal datore di lavoro che il motociclista era figlio di persone importanti e temibili; in tal caso, quindi, al momento dell'investimento non avrebbe avuto alcun motivo per abbandonare il camion e omettere di avvisare le autorità. Nulla di specifico è poi dato sapere della pretesa temibilità dei genitori dell'investito, i quali del resto avrebbero pur avuto qualche giusto motivo di risentimento nei confronti di chi si era allontanato dopo l'incidente. E' poi inafferrabile il nesso tra siffatta pretesa temibilità e la morte per "strana malattia" del fratello dell'appellato.

Infine, non si comprende come l'appellato, dopo il preteso incidente del 26.6.08, abbia potuto ricevere così tante informazioni da decidere (pur non volendo lui fuggire, secondo il suo racconto) di partire per la Costa d'Avorio già il giorno dopo, e cioè il 27.6.08.

Non vi sono quindi motivi per riconoscere la protezione sussidiaria.

Va peraltro riconosciuta la protezione umanitaria, tenuto conto:

- a) delle lunghe traversie sostenute per arrivare in Italia;
- b) del tempo trascorso dall'emigrazione;
- c) della difficile situazione attuale del Burkina Faso, nella cui parte settentrionale, secondo il rapporto di *Amnesty International* del 2013 che si acquisisce al fascicolo di ufficio, si sono rifugiate circa centomila persone fuggite dal Mali a seguito dei recenti eventi bellici, i quali non hanno sufficienti beni di prima necessità o assistenza medica;
- d) dell'avvenuto inserimento nella società italiana, risultante dalla recente richiesta di ammissione ad attività lavorativa qualificata (di orafo) in

In siffatta situazione se tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità, idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Ricorrono pertanto i presupposti per la concessione di protezione umanitaria ex art. 5 co. 6° d.lgs. 286/98.

La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara la contumacia di _____ e, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 19 co. 9° d.lgs. 150/11 e 35 d.lgs. 25/08, depositata il 16.1.2013 dal Tribunale di Bari, appellata dal Ministero dell'Interno, rigetta la domanda protezione sussidiaria e dichiara che :

_____ ha diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; compensa interamente tra le parti le spese processuali del doppio grado. Bari, 9 luglio 2013

Il Consigliere est

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 22 LUG 2013

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonella PAPARELLA
Paparella

